

Codice A1904A

D.D. 16 marzo 2018, n. 99

**POR FESR 2014/2020 - Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1. Verifica della documentazione tecnica in allegato alla rendicontazione finale. Parziale modifica al testo dei bandi e disciplinari pubblicati.**

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

la Decisione C(2015)922 con la quale la CE ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la d.g.r. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della suddetta decisione della Commissione Europea;

la d.g.r. n. 1-89 dell'11 luglio 2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la d.g.r. n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento all'istituzione della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze dell'AdG del FESR;

l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante i "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";

il paragrafo b) dell'art. 72 sopra richiamato ai sensi del quale "I sistemi di gestione e controllo devono prevedere, all'interno di ciascun organismo coinvolto nella gestione e nel controllo l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi";

dato atto che:

in base a quanto stabilito dal suddetto Regolamento all'art. 72, l'AdG con la determinazione dirigenziale n. 760/A1901A del 06/12/2016, ha approvato la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", aggiornata con determinazione dirigenziale n. 560/A1901A del 8/11/2017;

con determinazione dirigenziale **n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i** è stato approvato il *bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.2*; il bando stabilisce, tra l'altro, che Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità e, per l'istruttoria tecnica, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da Finpiemonte S.p.A. e da due rappresentanti della Regione Piemonte; al paragrafo 5 dell'allegato 4 specifica che "il corretto completamento dell'investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile

comprovante l'avvenuto investimento, nonchè facendo ricorso al Comitato tecnico, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale”;

con determinazione dirigenziale **n. 536/A1904A del 21/09/2016** è stato approvato *il bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 (SGE) a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.2*; il bando stabilisce, tra l'altro, che Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità e, per l'istruttoria tecnica e di merito, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione composto da Finpiemonte S.p.A. e da due rappresentanti della Regione Piemonte; al paragrafo 3 dell'allegato 3 viene specificato che “il corretto completamento dell'investimento verrà valutato mediante la verifica della documentazione tecnica finale comprovante l'avvenuto investimento, facendo ricorso al Comitato tecnico di valutazione, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale”;

con determinazione dirigenziale **n. 170/A1904A del 21/04/2017** è stato approvato il bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*” a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.1; il bando stabilisce, tra l'altro, che Finpiemonte S.p.A., svolge le verifiche di ricevibilità, ammissibilità e tecnico finanziaria e, per l'istruttoria di merito, presiede una Commissione di valutazione composta da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte, che esprime parere vincolante; in sede di esame della rendicontazione finale, il paragrafo 4.3 stabilisce che “il corretto completamento del progetto verrà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale”;

con determinazione dirigenziale **n. 206/A1904A del 23/05/2017** è stato approvato il bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*” a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.1; il bando dispone, tra l'altro, che le verifiche di ricevibilità, ammissibilità, tecnico finanziaria e di merito sono svolte dal Settore Sviluppo energetico Sostenibile della Direzione Competitività del sistema regionale che, per la valutazione di merito, si avvale di una Commissione di valutazione, composta da funzionari e tecnici della Regione Piemonte che esprime parere vincolante; il paragrafo 4.3 stabilisce che “...in sede di esame della rendicontazione finale, il corretto completamento del progetto verrà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale”;

con determinazione dirigenziale **n. 446/A1904A del 21/09/2017** è stato approvato *il disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.1*; il disciplinare dispone, tra l'altro, che le verifiche di ricevibilità, ammissibilità, tecnico finanziaria e di merito sono svolte dal Settore Sviluppo energetico Sostenibile che, per la valutazione tecnico finanziaria e di merito, si avvale di una Commissione di valutazione che esprime parere vincolante ed è composta da funzionari e tecnici della Regione Piemonte; al par. 3.4.5 il bando stabilisce che in sede di rendicontazione finale “il corretto completamento del progetto sarà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione” di cui al par. 3.2 che verificherà la documentazione tecnica finale”;

con determinazione regionale **n. 47/A1904A del 13/2/2018** è stato approvato *il disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)*; il disciplinare dispone, tra l'altro, che le verifiche di ricevibilità, ammissibilità, tecnico finanziaria e di merito sono svolte dal Settore Sviluppo energetico Sostenibile che, per la valutazione di merito, si avvale di una Commissione di

valutazione, composta da funzionari e tecnici della Regione Piemonte che esprime parere vincolante; al par. 3.4.5 il bando stabilisce che “in sede di esame della rendicontazione il corretto completamento del progetto sarà valutato facendo ricorso ad una Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale”;

su indicazione dell’Autorità di Gestione del POR, si ritiene necessario garantire un puntuale rispetto del principio della “separazione delle funzioni”, previsto dall’art. 72 del Regolamento (UE) 1303/13, per quanto concerne le procedure di selezione delle operazioni e le attività di controllo di primo livello che riguardano anche l’esame della documentazione tecnica in allegato alla rendicontazione finale, attualmente previste dai bandi e disciplinari sopraccitati;

di conseguenza, per i bandi e disciplinari di cui sopra, le Strutture regionali o dell’Organismo Intermedio incaricate del controllo di primo livello deputate anche alla verifica della documentazione tecnica della rendicontazione finale ( non possono avvalersi della medesima Commissione/Comitato tecnico di valutazione che ha esaminato le domande di agevolazione, rendendo pertanto necessaria una parziale modifica al testo dei bandi già pubblicati;

ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR FESR alimenta un applicativo informatico messo a disposizione dalla CE come strumento di valutazione del rischio frode (banca dati Arachne) con l’obbligo di informare i beneficiari che i loro dati saranno trattati al fine di individuare i fattori di rischio e si rende pertanto necessario integrare il paragrafo “Trattamento dei dati personali” relativamente ai bandi/disciplinari sopraccitati;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

visti:

il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., “*Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*”;

il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.*”;

la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 “*Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte*”;

DETERMINA

- di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di disporre le variazioni indicate nel seguito:

**a) il paragrafo 5 dell’allegato 4 del bando per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese a valere sull’Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.2 (d.d n. 310/A1904A del 30/05/2016 e s.m.i)** che stabilisce: “il corretto completamento dell’investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l’avvenuto investimento, nonchè facendo ricorso al Comitato tecnico, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale”

è modificato come segue: “*il corretto completamento dell’investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l’avvenuto investimento e attraverso la verifica della documentazione tecnica finale*”;

**b) il paragrafo 3 dell'allegato 3 del bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 (SGE) a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.2 (dd n. n. 536/A1904A del 21/09/2016)** ove specifica: "il corretto completamento dell' investimento verrà valutato mediante la verifica della documentazione tecnica finale comprovante l'avvenuto investimento, facendo ricorso al Comitato tecnico di valutazione, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale"

è modificato come segue: **"Il corretto completamento dell'investimento verrà valutato mediante la verifica della documentazione tecnica finale comprovante l'avvenuto investimento"**;

**c) il paragrafo 4.3 del bando "Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1."**(dd n. 170/A1904A del 21/04/2017) ove stabilisce che "il corretto completamento del progetto verrà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale"

è modificato come segue: **"il corretto completamento del progetto verrà valutato attraverso la verifica della documentazione tecnica finale"**;

**d) il paragrafo 4.3 del bando "Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.1"** (dd n. 206/A1904A del 23/05/2017) ove stabilisce che "il corretto completamento del progetto verrà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale"

è modificato come segue: **"il corretto completamento del progetto verrà valutato attraverso la verifica della documentazione tecnica finale"**;

**e) il paragrafo 3.4.5 del "Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici sul patrimonio di proprietà della Regione Piemonte o in uso alla stessa a valere sull'Asse IV Priorità di Investimento IV.4c. obiettivo IV.4c.1.1"** (dd n. 446/A1904A del 21/09/2017) ove stabilisce che "il corretto completamento del progetto sarà valutato facendo ricorso alla Commissione di valutazione di cui al par. 3.2 che verificherà la documentazione tecnica finale"

è modificato come segue: **"il corretto completamento del progetto sarà valutato attraverso la verifica della documentazione tecnica finale"**;

**f) il paragrafo 3.4.5 del "Disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)"** (dd n. 47/A1904A del 13/2/2018) ove stabilisce che "il corretto completamento del progetto sarà valutato facendo ricorso ad una Commissione di valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale"

è modificato come segue: **"il corretto completamento del progetto sarà valutato attraverso la verifica della documentazione tecnica finale"**.

**g) il paragrafo "Trattamento dei dati personali"** di cui ai bandi/disciplinari sopracitati è integrato come segue: **"Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode"**.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

La Dirigente  
Silvia Riva